

SETTORE H - PACCHETTO PET

ASSISTENZA PET

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 135

OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE ASSISTENZA

PREMESSA DI AFFIDAMENTO

L'erogazione delle prestazioni di assistenza è stata affidata dalla Società alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A.

(La Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva la facoltà di affidare il servizio ad altra Società di gestione dei servizi di Assistenza autorizzata ai termini di legge. In tal caso, verrà prontamente comunicata al Contraente (o all'Assicurato) la denominazione di tale Società, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto).

Per usufruire delle prestazioni indicate nel presente articolo, il Contraente (o l'Assicurato) deve contattare la Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 - utilizzando i seguenti recapiti:

Numero verde gratuito disponibile 24 ore su 24: 800.71.39.74 (dall'Italia);

Numero telefonico raggiungibile da ogni Paese: +39.02.58.24.55.56 (dall'Italia o dall'estero)

Numero di fax: +39.02.58.47.72.02;

E-mail: prontassistenza.groupama@europassistance.it

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- il tipo di assistenza di cui necessita;
- nome e cognome;
- numero di polizza;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

I recapiti della Struttura Organizzativa sono anche riportati sulla relativa Carta di Assistenza che la Società rilascia al Contraente alla stipula del contratto.

In ogni caso, la Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva la facoltà di affidare il servizio ad altra Società di gestione dei servizi di assistenza autorizzata ai termini di legge. In tal caso, verrà prontamente comunicata al Contraente la denominazione di tale Società, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Il servizio di assistenza garantisce le seguenti prestazioni:

ART. 135.1 ASSISTENZA SALUTE E BENESSERE

CONSULENZA VETERINARIA

La prestazione sarà operativa 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Nel caso in cui l'Assicurato, a seguito di malattia o infortunio del proprio animale domestico necessitasse di una consulenza veterinaria la Struttura Organizzativa fornirà telefonicamente le informazioni richieste.

Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

CONSULENZA NUTRIZIONISTA

La prestazione sarà operativa 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Nel caso in cui l'Assicurato, a seguito di malattia del proprio animale domestico necessitasse di una consulenza di tipo nutrizionale per lo stesso, potrà contattare la Struttura Organizzativa che gli fornirà

consigli e suggerimenti in merito:

- utilizzo di specifici prodotti alimentari,
- utilizzo di integratori,
- alimentazione specifica per i cuccioli.

Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

SECOND OPINION VETERINARIA

Nel caso in cui l'animale domestico di proprietà dell'Assicurato abbia un'alterazione dello stato di salute, per la quale è già stata formulata una diagnosi o un approccio terapeutico, e il proprietario desiderasse richiedere un approfondimento o una seconda valutazione clinico-diagnostica, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance, gli offrirà la possibilità di ottenere un secondo parere veterinario, avvalendosi dell'esperienza di Veterinari qualificati.

L'Assicurato accedendo al sito www.groupama.it alla pagina dedicata al prodotto "Casa Senza Confini" potrà scaricare e utilizzare il Modulo che, debitamente compilato, dovrà essere inviato all'indirizzo indicato nello stesso, allegando la documentazione medica per la valutazione del caso e copia del documento di registrazione anagrafe animali d'affezione/anagrafe nazionale felina.

La Second Opinion verrà rilasciata entro 7 giorni lavorativi.

CONSULENZA LEGALE

La prestazione sarà operativa dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, esclusi festivi infrasettimanali.

Nel caso in cui l'Assicurato, necessitasse di una consulenza legale a seguito di eventi che abbiano coinvolto l'animale domestico per i quali possa richiedere risarcimento per un danno subito o sia stato chiamato a risarcire un danno provocato dal proprio animale, lo stesso potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà a fornirgli il consulto richiesto.

INVIO PET SITTER

La prestazione sarà operativa 7 giorni su 7, dalle 9 alle 18.

Nel caso in cui l'Assicurato, subisse un infortunio o malattia che abbia comportato un ricovero di almeno 1 notte e, nei 15 giorni successivi alle dimissioni si trovasse nell'impossibilità di accudire il proprio animale domestico, la Struttura Organizzativa effettuerà la ricerca di un pet sitter e lo invierà al domicilio dell'Assicurato.

La Società terrà a proprio carico i costi del pet sitter fino a un massimo di 5 giorni per 1 ora al giorno. La Società per il primo invio richiede un preavviso di 3 gg. Per consentire l'erogazione della prestazione. Le prestazioni di assistenza sopra elencate, che la Società si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato si trovasse in difficoltà a seguito del verificarsi del sinistro, sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo e per animale domestico.

SEGNALAZIONE SCUOLE DI ADDESTRAMENTO

In caso di necessità di indicazione riguardo a scuole di addestramento in Italia, a seguito di disturbo comportamentale del proprio animale, la Struttura Organizzativa segnalerà all'Assicurato la scuola più vicina al luogo di residenza dello stesso. La Prestazione sarà operativa dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, esclusi festivi infrasettimanali (per un massimo di 3 eventi/anno).

SEGNALAZIONE DI PENSIONI PER ANIMALI

In caso di necessità di indicazione riguardo pensioni per animali in Italia, a seguito di malattia o infortunio del proprio animale, la Struttura Organizzativa segnalerà all'Assicurato la pensione più vicina. La Prestazione sarà operativa dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, esclusi festivi infrasettimanali (per un massimo di 3 eventi/anno).

INVIO MEDICO VETERINARIO AL DOMICILIO

Se, a seguito della consulenza veterinaria, il medico stabilisse la necessità di una visita a domicilio, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzarne l'invio tenendo a proprio carico le spese entro un massimo di €60,00 (sessanta). Si precisa che l'invio del veterinario a domicilio non interviene in urgenza: in caso di emergenza rivolgersi ad un pronto soccorso veterinario.

Qualora la Struttura Organizzativa sia impossibilitata a garantire la visita a domicilio, autorizzerà l'Assicurato a rivolgersi ad un veterinario di propria fiducia e l'Assicuratore terrà a proprio carico le spese entro un massimo di € 60,00 (sessanta)".

L'invio del veterinario è organizzato su appuntamento da lunedì a domenica, dalle h. 09 alle h. 18 (prestazione prevista per un massimo di 3 volte/anno).

SEGNALAZIONE AVVISTAMENTI

Nel caso in cui l'Assicurato smarrisse il proprio animale domestico, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione una linea telefonica dedicata dove verranno raccolte eventuali segnalazioni di avvistamento / ritrovamento dell'animale. In caso di segnalazioni registrate sulla linea telefonica, la Struttura Organizzativa notificherà all'Assicurato la presenza di una segnalazione in modo che lo stesso possa prendere contatto con la persona segnalatrice. (La prestazione sarà operativa 7 giorni su 7, dalle ore 8 alle ore 21).

RECUPERO DELL'ANIMALE DOMESTICO RITROVATO

Nel caso in cui l'Assicurato smarrisse il proprio animale domestico, e lo stesso venisse ritrovato ad oltre 20 km dalla residenza dell'assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un taxi o un biglietto ferroviario per raggiungere il luogo del ritrovamento. L'impresa terrà a proprio carico i costi del taxi o del biglietto ferroviario fino ad un massimo di Euro 75,00 per sinistro.

ART. 135.2 ASSISTENZA IN VIAGGIO

CONSULENZA VETERINARIA IN VIAGGIO

La prestazione sarà operativa 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Nel caso in cui l'Assicurato, a seguito di malattia o infortunio del proprio animale domestico verificatosi durante un Viaggio, necessitasse di una consulenza veterinaria, la Struttura Organizzativa fornirà telefonicamente le informazioni richieste.

Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

SEGNALAZIONE DI CENTRI/CLINICHE VETERINARIE IN ITALIA

La prestazione sarà operativa dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, esclusi festivi infrasettimanali.

Nel caso in cui l'Assicurato, a seguito di malattia o infortunio del proprio animale domestico verificatosi durante un Viaggio, necessitasse di indicazioni riguardo a cliniche o centri veterinari in Italia, potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà a segnalare il centro più vicino.

Le prestazioni di assistenza sopra elencate, che la Società si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato si trovasse in difficoltà a seguito del verificarsi del sinistro, sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo e per animale domestico.

ART. 136

ESCLUSIONI

Sono esclusi i sinistri provocati o dipendenti da:

- a. dolo o colpa grave dell'Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale per il quale è prestata l'assicurazione;
- b. guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi;
- c. esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive. Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:
 - I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare;
 - II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
 - a. La generazione di energia nucleare; o
 - b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare;
 - III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.

È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;

- d. partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne,

- prove e concorsi canini/felini, nonché uso professionale dell'animale ad eccezione dei cani guida per non vedenti;
- e. uso dell'animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;
 - f. infortuni o malattie insorti prima della decorrenza della polizza;
 - g. tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 137

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

ART. 138

PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l'indennizzo che risulta dovuto, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo stesso entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto dall'avente diritto.

ART. 139

VALIDITÀ DELLA COPERTURA

Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro, più precisamente:

- per le prestazioni delle Sezioni Assistenza Salute e Benessere e Assistenza a seguito di ritrovamento dell'animale in Italia, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;
- per le prestazioni della Sezione Assistenza in Viaggio Mondo salvo diverse specifiche indicazioni.

RIMBORSO SPESE PET

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 140

OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

Le garanzie sono operanti unicamente nei confronti dell'Animale domestico il cui microchip o tatuaggio sia indicato in Polizza.

ART. 140.1 SPESE VETERINARIE

Sono coperti gli interventi chirurgici e ogni altro trattamento terapeutico a seguito di intervento chirurgico, purché siano stati eseguiti o prescritti da un medico veterinario autorizzato all'esercizio della propria professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

Nel caso in cui l'animale assicurato, a causa di malattia o infortunio, dovesse sottoporsi ad intervento chirurgico, la Società rimborsa le spese veterinarie per:

1. onorari del Veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all'intervento, diritti di sala operatoria

e materiale di intervento (comprese le protesi)

2. rette di degenza, assistenza e cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal veterinario o su sua prescrizione, medicinali ed esami forniti dalla struttura veterinaria durante il periodo di ricovero o day hospital purché i costi siano sostenuti nei 30gg successivi all'intervento con il limite massimo di Euro 300,00

Il rimborso delle spese di cui ai punti 1 e 2 avverrà fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, del massimale indicato in polizza (mod. 240469) previa applicazione di uno scoperto del 10% e un minimo di Euro 100,00 per sinistro.

In caso di decesso dell'animale assicurato a seguito di intervento chirurgico, la Società rimborserà le sole spese di smaltimento fino ad un massimo di Euro 100,00.

I massimali e i limiti sopra indicati sono da intendersi per ciascun animale domestico.

ART. 140.2 SPESE PER ESAMI DIAGNOSTICI

Nel caso in cui l'animale assicurato, a causa di malattia o infortunio, dovesse sottoporsi ad intervento chirurgico, la Società rimborsa le spese veterinarie per visite, esami, analisi, ed accertamenti sostenuti nei trenta giorni precedenti al ricovero o day hospital e nei trenta giorni ad esso successive, con il limite del massimale indicato in polizza (mod. 240469) per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione di una franchigia fissa di Euro 75,00 per sinistro.

I massimali e i limiti indicati sono da intendersi per ciascun animale domestico.

ART. 140.3 SPESE VETERINARIE IN VIAGGIO

Sono coperti gli interventi chirurgici e ogni altro trattamento terapeutico, purché siano stati eseguiti o prescritti da un medico veterinario autorizzato all'esercizio della propria professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

Nel caso in cui l'animale assicurato a causa di malattia improvvisa o infortunio verificatisi in Viaggio, dovesse sottoporsi a visite, esami, analisi, accertamenti diagnostici, **interventi d'urgenza necessari e non procrastinabili**, effettuati da un medico veterinario sul posto, la Società rimborsa le spese sostenute fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza (mod. 240469) per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione di una franchigia fissa di Euro 75,00 per sinistro.

I massimali e i limiti indicati sono da intendersi per ciascun animale domestico.

ART. 141 TERMINI DI CARENZA

L'assicurazione Rimborso Spese decorre dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello in cui ha effetto la Polizza.

ART. 142 ESCLUSIONI

La Società non rimborsa le spese derivanti da:

- a) dolo o colpa grave dell'Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale per il quale è prestata l'assicurazione;
 - b) guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi; derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive. Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:
 - I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare;
 - II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
 - a. La generazione di energia nucleare; o
 - b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare;
 - III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.
- È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;

- c) trasporto che non sia effettuato a mezzo di veicoli terrestri gommati e/o treni, navi o aerei appositamente attrezzati ed in conformità alle disposizioni di legge (art. 169 del codice della strada);
- d) partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché uso professionale dell'animale ad eccezione dei cani guida per non vedenti;
- e) uso dell'animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;
- f) infortuni o malattie insorti prima della decorrenza della polizza;
- g) per terapie di valore dietetico inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i Sali minerali, seppure prescritti a seguito di intervento chirurgico;
- h) per gravidanza o parto spontaneo e cesareo, per castrazione, sterilizzazione e/o ogni altra esigenze di carattere riproduttivo e ogni tipo di patologia legata all'apparato riproduttore;
- i) per qualsiasi tipo di intervento sui denti e/o igiene dentale;
- j) per intervento chirurgico relativo all'asportazione di neoplasie recidive;
- k) per intervento chirurgico effettuato a seguito di lesione o rottura del legamento crociato;
- l) per tutti gli interventi relativi alla lussazione della rotula o patella, indipendentemente dal fatto che questa sia stata causata da malformazioni genetiche o da eventi traumatici
- m) per tutti gli interventi eseguiti sul gomito nel cane, indipendentemente dal fatto che questi si siano resi necessari da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;
- n) per soppressione e cremazione per pericolosità, per accertamenti diagnostici post-mortem, per problemi comportamentali;
- o) malattie evitabili con vaccini o profilassi preventivi; p) per Leishmania.
- q) malattie o difetti fisici di carattere congenito o comunque riferibili a fattori ereditari, compresi gli esami per la ricerca degli stessi;
- r) ernie in genere;
- s) prestazioni con finalità estetiche (ad es. taglio delle orecchie, taglio della coda, ecc.) anche se eseguite all'estero. Sono fatti salvi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili.

ART. 143

DIRITTO DI VISITA DELL'ANIMALE

Nel corso del contratto, la Società ha il diritto di sottoporre l'animale per il quale è prestata l'assicurazione agli accertamenti e controlli dalla stessa disposti e l'Assicurato ha l'obbligo di consentirli ed agevolarli, nonché di fornire alla Società ogni eventuale informazione richiesta. L'inosservanza dell'obbligo sancito dal presente articolo comporta la decadenza dal diritto all'indennizzo.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 144

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà far intervenire un Medico Veterinario affinché si prestino all'animale in copertura, le cure o i trattamenti del caso.

Inoltre, l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 C.C., dovrà effettuare, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, una denuncia accedendo al portale <https://sinistrionline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure inviando apposita mail all'indirizzo ramielementari@europassistance.it.

L'Assicurato dovrà inviare ad Europ Assistance Italia S.p.A. le seguenti informazioni/documenti:

- nome e cognome;
- numero di polizza;

- giorno, ora e luogo del sinistro;
- rapporto circostanziato a cura del veterinario, su carta intestata dello stesso, attestante le cause e le modalità del sinistro;
- esami diagnostici, lastre, immagini, cartella clinica e tutto ciò che supporta la diagnosi, riportante n. microchip dell'animale assicurato;
- ricevute con valore fiscale debitamente quietanzate;
- ulteriori certificati medici o prescrizioni che attestino il decorso delle lesioni e della malattia;
- certificato anagrafe canina;
- libretto sanitario completo;
- copia del documento di registrazione anagrafe animali d'affezione/anagrafe nazionale felina;
- qualsiasi altra documentazione veterinaria o informazione fosse necessaria per la gestione del sinistro.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle Prestazioni di Assistenza, ai sensi dell'art. 1915 C.C..

ART. 145

PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l'indennizzo che risulta dovuto, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo stesso entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto dall'avente diritto.

ART. 146

ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie **Spese Veterinarie e Spese per Esami Diagnostici** è prestata in Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

La garanzia **Spese Veterinarie in Viaggio** è prestata nel Mondo.

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA

GARANZIE FACOLTATIVE

ART. 147

GARANZIA FACOLTATIVA "O" R.C. PROPRIETÀ ED USO DI CANI E GATTI

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod 240469) sia indicato il relativo massimale.

Premessa:

ai fini dell'operatività della presente garanzia facoltativa, in caso di sinistro, si farà riferimento anche alle "DEFINIZIONI" delle Condizioni di assicurazione (mod. 240468) e ai seguenti articoli del settore E - Responsabilità civile delle Condizioni di assicurazione (mod. 240468):

- art. 78 - "PERSONE NON CONSIDERATE TERZI";
- art. 79 - "ESCLUSIONI";
- art. 85 - "OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO";
- art. 87 - "GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI"
- art. 88 - "CORRESPONSABILITÀ"

ART. 147.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

In deroga al disposto dell'art. 142 lett. M) Esclusioni, La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato e/o le persone componenti il suo nucleo familiare di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontari cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale in relazione alla proprietà ed uso di cani anche da guardia e di gatti. La garanzia è valida anche per conto di persone che temporaneamente abbiano in affidamento l'animale, a titolo gratuito e con il consenso dell'Assicurato. Fatta eccezione per i danni cagionati da

gatti e da cani addetti ad accompagnamento di persone non vedenti, la presente garanzia è prestata previa detrazione di una franchigia di euro 100,00. Relativamente ai “cani pericolosi”, appartenenti cioè alle seguenti razze o incroci: American Bulldog, American Staffordshire terrier, Cane da pastore di Charplanina, Cane da pastore dell’Anatolia, Cane da pastore dell’Asia Centrale, Cane da pastore del Caucaso, Cane da Serra da Estreilla, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Mastino napoletano, Perro da canapo majoero, Perro da presa canario, Perro da presa Mallorquin, Pit bull, Pit bull mastiff, Pit bull terrier, Rafeiro do alentejo, Rottweiler, Torniak, Tosa, la garanzia è prestata previa applicazione di una franchigia di euro 300,00 per sinistro. In caso di coesistenza di altra assicurazione RC la polizza opererà a secondo rischio.

La garanzia è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in polizza (mod 240469), per ciascun sinistro e per anno assicurativo, qualunque sia il numero delle persone che abbiano riportato lesioni corporali o abbiano sofferto danni a cose ed animali di loro proprietà.

ART. 148

GARANZIA FACOLTATIVA “P” - TUTELA LEGALE CANE E GATTO

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod 240469) sia indicato il relativo massimale.

PREMESSA DI AFFIDAMENTO

Nel rispetto della disciplina normativa vigente, la Società ha scelto di affidare la gestione dei sinistri del Ramo Tutela Legale ad **ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia** - Viale del Commercio n.59 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG.

Principali riferimenti:

- telefono centralino: 045.8290411,
- e-mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@ARAG.it,
- e-mail per invio successiva documentazione relativa al Sinistro: sinistri@arag.it.

(La Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva la facoltà di affidare il servizio ad altra Società di gestione dei servizi di Tutela Legale autorizzata ai termini di legge. In tal caso, verrà prontamente comunicata al Contraente la denominazione di tale Società, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto).

PREMESSA

Ai fini dell’operatività della presente garanzia facoltativa, in caso di sinistro, si farà riferimento anche alle “DEFINIZIONI” relative alla garanzia Tutela Legale delle Condizioni di assicurazione (mod. 240468) e ai seguenti articoli del Settore I - Tutela Legale delle Condizioni di assicurazione (mod. 240468):

- Art. 158 - Insorgenza del sinistro
- Art. 159 - Termini di denuncia del sinistro e fornitura dei mezzi di prova
- Art. 160 - Gestione del sinistro
- Art. 162 - Disaccordo con la Società e conflitto di interesse
- Art. 163 - Recupero di somme anticipate da ARAG SE
- Art. 166 - Estensione Territoriale
- Art. 152 - Esclusioni
- Art. 165 - Operatività delle garanzie in presenza di polizza di responsabilità civile
- Art. 161 - Obblighi dell’assicurato

ART. 148.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

1. La Società assicura le spese legali, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi, nei casi indicati nel successivo art. 148.2 - Ambito di operatività delle prestazioni e casi assicurati del presente Settore di garanzia.

Sono garantite le spese per l’intervento di un unico Avvocato per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell’Assicurato. Sono inoltre garantite le spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione. Sono infine riconosciute le spese dell’organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria, e le spese dell’arbitro eventualmente sostenute dall’Assicurato. Sono inoltre coperti i compensi dell’avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG, i compensi dei periti, le spese di giustizia e le spese di investigazione difensiva nel procedimento penale.

2. Le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite nel limite di 2 (due) tentativi per sinistro.
3. Le spese per la proposizione della querela sono riconosciute solamente qualora sia instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio.
4. Non sono oggetto di copertura assicurativa i compensi dell'avvocato determinati tramite i patti quota lite conclusi tra l'Assicurato e l'Avvocato.
5. Sono escluse le indennità di trasferta e, i compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato da ARAG.
6. L'Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza.
7. La Società e/o ARAG non si assume il pagamento:
 - o di multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
 - o delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali.
 1. spese non concordate con ARAG
 2. spese recuperate dalla controparte
 3. spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro

La Società inoltre non copre:

- nella gestione del sinistro, le spese sostenute per la fase stragiudiziale se non è gestita da ARAG;
- le spese sostenute per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte, se non preventivamente autorizzate da ARAG;
- nei delitti dolosi, le spese sostenute nei casi di estinzione del reato diversi da assoluzione con decisione passata in giudicato, derubricazione da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non sussiste, applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o prescrizione
- nei danni causati a secondo rischio:
 - le spese sostenute per l'accertamento tecnico preventivo antecedente rispetto all'intervento dell'assicuratore di responsabilità civile
 - le spese sostenute a primo rischio
 - le spese sostenute se la polizza di responsabilità civile non esiste, non opera, non fornisce copertura totale o parziale
 - le spese sostenute se l'assicuratore di responsabilità civile copre il danno ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento
 - le spese sostenute se il sinistro oltre i termini di prescrizione
 - le spese sostenute in assenza del riscontro da parte dell'assicuratore di responsabilità civile in merito alla copertura del sinistro

ART. 148.2 AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLE PRESTAZIONI E CASI ASSICURATI

Le prestazioni di cui all'art. 148.1 - Oggetto dell'Assicurazione vengono garantite a tutela dei diritti dei soggetti Assicurati di seguito identificati:

- il Contraente;
- il coniuge o partner convivente del Contraente;
- la persona unite civilmente
- i componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia

entro il limite del massimale prescelto, in relazione alla proprietà, il possesso e la custodia di animali domestici con esclusione di ogni attività lavorativa che abbia ad oggetto la custodia o la vendita di animali.

Vengono garantiti gli oneri previsti dall'art. 148.1 - Oggetto dell'Assicurazione per i sinistri relativi a:

1. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni.
2. Difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la ARAG anticiperà all'Assicurato le spese legali fino ad un massimo di euro 5.000,00 (cinquemila) in attesa della definizione del giudizio. Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva

SETTORE H - PACCHETTO PET Casa Senza Confini

riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, ARAG richiederà all'Assicurato il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza.

3. Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.
4. Resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi. La prestazione opera a secondo rischio, ovvero solo dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'assicuratore di Responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza. Se la polizza di RC non esiste, la garanzia non è operante. Vertenze contrattuali derivanti da inadempienze proprie o di controparte con i fornitori, sempre che il valore in lite sia superiore a euro 200,00.
5. Opposizione avverso provvedimenti amministrativi per sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a euro 200,00.

Nel caso di vertenze fra assicurati le garanzie operano unicamente a favore del contraente.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE H - PACCHETTO PET

GARANZIA		DOVE
Assistenza PET	Assistenza Salute e Benessere	Italia Stato della Città del Vaticano Repubblica di San Marino
	Assistenza a seguito di ritrovamento dell'animale	
	Assistenza in Viaggio	Mondo intero
Rimborso spese PET	Spese Veterinarie Spese per Esami Diagnostici	Italia Stato della Città del Vaticano Repubblica di San Marino
	Spese Veterinarie in Viaggio	Mondo intero
Tutela legale cane e gatto		Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi Paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO: SETTORE H - PACCHETTO PET

GARANZIE	SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Assistenza			
Invio Pet Sitter (art. 135)			1 ora al giorno con un massimo di 5 giorni e 3 volte per anno assicurativo
Segnalazione scuole di addestramento (art. 135)			3 volte per anno assicurativo
Segnalazione di Pensioni per animali (art. 135)			3 volte per anno assicurativo
Invio medico veterinario al domicilio (art. 135)			euro 60,00 per sinistro con il massimo di 3 volte per anno assicurativo

Recupero dell'animale domestico ritrovato (art. 135)				euro 75,00 per sinistro (per taxi o biglietto ferroviario esclusivamente nel caso il luogo del ritrovamento fosse ubicato oltre 20 km dalla residenza dell'assicurato)
Rimborso spese				
Spese veterinarie a seguito di intervento chirurgico (art. 140.1)		10% con il minimo di euro 100,00		indicato in Polizza
Rette di degenza, assistenza e cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami forniti dalla struttura veterinaria durante il periodo di ricovero o day hospital (art. 140.1 punto 2)		10% con il minimo di euro 100,00		30gg successivi all'intervento con il limite massimo di euro 300,00
Spese di smaltimento in caso di decesso dell'animale a seguito di intervento chirurgico (art. 140.1)				euro 100,00
Spese per esami diagnostici precedenti ad intervento chirurgico (art. 140.2)			euro 75,00	nei 30gg precedenti l'intervento chirurgico con il massimale indicato in Polizza
Spese veterinarie in viaggio (art.140.3)			euro 75,00	indicato in Polizza
"O" - R.C. proprietà ed uso di cani e gatti (art. 147)	Cani non pericolosi (esclusi i cani da accompagnamento non vedenti art 147.1)		euro 100,00	indicato in Polizza
	Cani pericolosi (art. 147.1)		euro 300,00	indicato in Polizza
"P" - Tutela legale cane e gatto (art. 148)	Operazioni di esecuzione forzata (art. 148.1 punto 2)			2 tentativi per sinistro
	Difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa (art. 148.2 punto 2)			euro 5.000,00